



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 29-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 18:00, presso la sala delle Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MENICACCI FABIO	Presente	7	MASTROROSATO MONICA	Assente
2	PERUGINI LUCIANO	Presente	8	LAMPA DANIELE	Presente
3	CAMILLI ROBERTO	Presente	9	FANTI OTELLO	Presente
4	CHIANI RACHELE	Presente	10	ALIBRANDI SANTE	Presente
5	MICCI MARIA ROSARIA	Assente	11	ANNESI MAURIZIO	Presente
6	NICOLAMME PIERO	Presente	12	TARANTINO DOMENICO	Assente
			13	VIGLIANISI VITO	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO DOTT. SIMONE LODOVISI.

Il SINDACO FABIO MENICACCI e il VICESINDACO ROBERTO CAMILLI partecipano in videoconferenza;

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, alle ore 18.05 il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Presenta la discussione il cons. Fanti, comunicando che presenterà congiuntamente i primi due punti all'Ordine del Giorno data la stessa correlazione tra gli stessi.

Lo stesso consigliere presenta inoltre le modalità di finanziamento della tariffa, il metodo di calcolo e le conseguenti applicazioni, in particolare la scontistica prevista per le attività commerciali.

Il Cons. Annesi, pur non avendo nulla da eccepire in merito allo sconto previsto, avrebbe preferito uno sconto basato sulle perdite reali subite dalle attività commerciali a causa del COVID, anche attraverso le modalità previste dai DL Sostegno e Ristori. Tale approccio avrebbe dato una risposta più coerente rispetto le perdite subite, evitando eventuali sconti "a pioggia".

Anche il cons. Alibrandi rappresenta che avrebbe preferito una verifica per "macroaggregati", oltre ad un'analisi più puntuale e dettagliata di tutta la politica sui rifiuti tenuta negli ultimi anni.

Il cons. Fanti ricorda la difficoltà nell'applicare i codici ATECO alle fattispecie, anche perché le classificazioni TARI non rappresentano puntualmente tale indicazione. È per questo motivo che la scelta è ricaduta su modalità più semplici di applicazione di sconto, anche per aiutare tutte le categorie colpite.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

Considerato che:

- con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del D.Lgs 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;
- l'articolo 1, comma 9 del predetto D.Lgs. 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei "rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili";
- il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies" del D.Lgs. 152/2006;
- con la citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato "L quinqies" del D.Lgs. 152/2006;
- nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;
- sul punto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di "Telefisco 2021", ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Preso atto che secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di "rifiuti urbani" a livello comunitario, stabilendo che essa include:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;

Considerato che:

- i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, il quale interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrino tra i rifiuti urbani «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies» e in quest'ultimo, non è presente l'attività industriale;
- l'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 152/2006 dispone, altresì, che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione;
- l'articolo 184, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 inserisce tra i "rifiuti speciali" i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2, ossia dai rifiuti; per cui dalla lettura combinata delle norme emerge che le attività industriali possono essere produttive sia di rifiuti urbani che speciali;
- al fine di definire correttamente il perimetro di applicazione della Tari per le attività industriali è, quindi, necessario individuare le superfici che producono rifiuti speciali e quelle che, invece, producono rifiuti urbani;
- per quanto sopra il MEF ritiene che possano considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse dall'applicazione della Tari;
- allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;
- tuttavia, resta impregiudicata, l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, non essendo funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali;

Rilevato che l'articolo 198, comma 2-bis (introdotto dal Dlgs 116/2020) del Testo Unico Ambientale (TUA) prevede che le "utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che

effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116 del 2020 modifica il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152 del 2006, non più vigente.
- il predetto comma 10 dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
- la norma subordina, quindi, l'esclusione dal pagamento della quota variabile, ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti, al conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.
- rimane comunque valido ed applicabile l'articolo 1 comma 649 della legge 147 del 2013, il quale non è stato inciso dal comma 10 sopra menzionato, in base al quale, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che quest'ultima norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui lo stesso è stato aggiornato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal Dlgs 116 del 2020, che a differenza del comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, che riguarda l'abbattimento della "componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti" nel caso di avvio al recupero, l'articolo 1, comma 649 parla di rifiuti che "il produttore dimostra di aver avviato al riciclo", laddove il riciclo costituisce un'operazione di recupero.

Ritenuto che, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, le stesse sono state recepite nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo.

Considerato che laddove un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'articolo 238 del TUA e che, laddove, invece, l'utenza non domestica voglia restare nel solco della previsione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10;

Ravvisata l'opportunità di modificare il regolamento TARI approvando un nuovo testo che tenga conto del nuovo panorama normativo;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.L. 34/2020, art. 106, come convertito in legge, che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, recante "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021";
- il D.L. "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 che proroga al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione .

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23/04/2021;

Visto il dl “Sostegni”, art.30, co.5 che prevede: “limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Visto l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Rilevato che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____ ;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione espressa nei modi di legge, dal seguente risultato:

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Annesi, Alibrandi, Viglianisi)

DELIBERA

Per le ragioni in premessa espresse, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di abrogare il testo del regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data 30/04/2020;
2. di approvare il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come indicato nell'Allegato della presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021;
4. di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.

IN PROSIEGUO

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Favorevoli 7

Astenuti 3 (Annesi, Alibrandi, Viglianisi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Soriano nel Cimino, 29-06-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Soriano nel Cimino, 29-06-2021

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.